

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 1014 e 674-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BOCO)

**Comunicata alla Presidenza il 18 settembre 1996**

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati, fatta sul Lago Maggiore il 2 dicembre 1992 (n. 1014)

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto con il Ministro di grazia e giustizia  
e col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione  
economica**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1996**

---

E SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegato, Regolamento e relativi allegati, fatta sul Lago Maggiore il 2 dicembre 1992  
(n. 674)

**d'iniziativa del senatore MIGONE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 1996**

---

*del quale la Commissione propone l'assorbimento  
nel disegno di legge n. 1014*

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	4
Pareri:		
- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
Testo del disegno di legge n. 1014, d'iniziativa del Governo	»	7
Testo del disegno di legge n. 674, d'iniziativa del senatore Migone .....	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - I due disegni di legge all'esame del Parlamento riproducono un atto analogo presentato dal Governo nella scorsa legislatura e decaduto per lo scioglimento anticipato delle Camere: peraltro, i due testi non sono identici, poichè nel disegno di legge n. 1014 si è tenuto conto della necessità di far slittare la copertura finanziaria al triennio 1996-1998, come del resto aveva proposto la Commissione bilancio nel suo parere sul disegno di legge n. 674.

Per quanto riguarda il contenuto dell'accordo bilaterale con la Svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, inquadrato per l'aspetto di tutela ambientale nella Convenzione europea sui laghi e corsi d'acqua transfrontalieri che anche l'Italia e la Svizzera hanno sottoscritto a Helsinki nel 1992, esso dà corso alla nuova regolamentazione convenuta fra i due Stati nello stesso anno. Poste le misure di protezione dell'ambiente e di tutela della sicurezza pubblica, l'accordo

prevede le norme da applicarsi alle caratteristiche di costruzione degli scafi, ai contratti di assicurazione per responsabilità civile, nonchè all'abilitazione della guida dei natanti. Per quanto riguarda la concessione dei servizi di linea si ribadisce che la navigazione sul Lago Maggiore dev'essere riservata ad una impresa italiana e quella sul Lago Maggiore ad una svizzera, nel rispetto di norme particolari dettate in proposito da un Regolamento da emanarsi successivamente sulla base di principi fissati.

Le Commissioni competenti hanno espresso parere favorevole, eccetto la Commissione bilancio che ha condizionato il parere favorevole al disegno di legge n. 674 allo slittamento della copertura finanziaria al triennio 1996-1998. Per questa ragione si ritiene opportuno proporre l'approvazione del disegno di legge n. 1014 e l'assorbimento dell'altro testo di iniziativa del senatore Migone.

Boco, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

**sul disegno di legge n. 674**

23 luglio 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

**sul disegno di legge n. 674**

9 luglio 1996

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la copertura finanziaria del provvedimento sia riferita al triennio 1996-1998, fissando la decorrenza dell'onere all'esercizio finanziario 1996.

**sul disegno di legge n. 1014**

17 settembre 1996

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE N. 1014**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati, fatta sul Lago Maggiore il 2 dicembre 1992.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 della Convenzione medesima.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12 milioni di lire annue a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**DISEGNO DI LEGGE N. 674**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MIGONE

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con due allegati, fatta sul Lago Maggiore il 2 dicembre 1992.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 della Convenzione medesima.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.